

## PRETURA ROMA 14 DICEMBRE 1989

ESTENSORE:

BONACCORSI

PARTI:

ISPE

(Avv. Zeno-Zencovich)

SIE

(Avv. L. De Sanctis)

### Diritti d'autore • Banca di dati • Tutelabilità • Requisito della creatività dell'opera • Necessità.

*Anche le raccolte elaborate di informazioni contenute e conservate in una banca di dati sono tutelabili in forza della legge sul diritto d'autore purché costituiscano opera dell'ingegno di carattere creativo.*

Il Pretore dirigente

— letto il ricorso che precede

— considerato che nel nostro ordinamento le raccolte elaborate di informazioni sono tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore (v. Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544, in *Foro it.*, 1960, I, 54, relativamente ad un massimario di giurisprudenza; Pret. Roma 22 febbraio 1952, in *Rep. Foro it.*, 1952, voce *Diritti d'autore*, n. 94, relativamente ad una raccolta di legislazione) qualora presentino i requisiti di cui all'art. 1 della legge medesima;

— considerato che tale tutela deve essere estesa anche alle raccolte elaborate di informazioni contenute e conservate in una banca di dati ove esse sono fissate su un supporto non cartaceo bensì magnetico, purché abbiano, ovviamente, i suddetti requisiti;

— rilevato altresì che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente la « Banca di dati ISPE relativa al commercio internazionale negli schemi di classificazione NACE-CLIO » appare essere frutto di una attività di ricerca durata numerosi anni e presentare, in questa sede di sommaria cognizione, i caratteri di opera dell'ingegno di carattere creativo;

— rilevato, altresì, dalla documentazione prodotta che la « Banca-dati » dell'ISPE è stata presentata al pubblico nel 1986;

— rilevato, sempre in sede di sommaria cognizione, ed in base alla documentazione prodotta, che appaiono sussistere, *prima facie*, numerose somiglianze fra la struttura e il contenuto della « Banca-dati » dell'ISPE e quella denominata « Sistema informativo CER-SIE sul commercio mondiale » presentata al pubblico nell'ottobre 1989, realizzata dalla « Sistemi Informativi per l'Esteri » s.r.l., con sede in Roma, somiglianze che rendono giustificato il timore della violazione dei diritti di autore, patrimoniali e morali, paventato dalla ricorrente;

— ritenuto, altresì, che data la natura immateriale dell'opera asseritamente lesiva essa è facilmente occultabile e che, comunque, sussiste il pericolo nel ritardo;

— visti agli artt. 161 ss. legge 22 aprile 1941, n. 633.

accoglie

il ricorso che precede, ordinando la descrizione e l'accertamento della banca di dati denominata « Sistema informativo CER-SIE sul commercio mondiale » realizzata dalla « Servizi Informativi per l'Esteri » s.r.l. con sede in Roma, via dei Coronari 47, presso la sede stessa o in altre sedi o dipendenze o presso eventuali terzi autorizzando l'ufficiale giudiziario procedente a farsi assistere dal perito che qui si nomina in persona del dott. Enzo Lucatelli, responsabile banche-dati ISTAT, presso ISTAT, via Cesare Balbo 16, Roma;

— richiama, per la proposizione del giudizio di convalida davanti al giudice competente, il termine di cui all'art. 163 legge n. 633/1941.

\* La pronuncia — peraltro non seguita da giudizio di convalida a seguito dell'esito negativo dell'accertamento — non consta avere precedenti specifici; oltre ai casi relativi a raccolte contenute su un supporto cartaceo citati nello stesso provvedimento, si v. gli altri indicati da L.C. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Milano 1984, p. 51; nonché v. M. INTROVIGNE, *Computer data bases e proprietà intellettuale in diritto comparato*, *ivi*, p. 67; R. PARDOLESI, *Banche dati al guado*, in *Foro it.*, 1987, IV, 357.